

**Organismo monocratico indipendente di valutazione delle performance (OIV)
del Comitato Italiano Paralimpico**

**Relazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione sul
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e
integrità dei controlli interni**
(ai sensi dell'art.14, comma 4, lett. a) del d.lgs. n.150/2009 e s.m.i.)

Roma, 18 aprile 2023

**OIV MONOCRATICO
dott. Luigi Arzillo**

Indice

1.Finalità del documento	Pag.	2
2.Struttura della relazione	Pag.	4
3.Contesto di riferimento	Pag.	5
4.Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance	Pag.	8
4.1 Performance organizzativa	Pag.	8
4.2 Performance individuale	Pag.	8
5.Attuazione degli obblighi di trasparenza e descrizione delle modalità del monitoraggio dell'Organismo Indipendente di Valutazione	Pag.	9

1. Finalità del documento

La presente relazione costituisce lo strumento con cui l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance riferisce – per l'anno 2022 - sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni.

In particolare questo documento ha lo scopo di:

- fornire un quadro sintetico del sistema (finalità conoscitiva);
- costituire un momento di verifica della corretta implementazione ed applicazione del Sistema (finalità analitica);
- evidenziare i punti di forza e le criticità nell'ottica di un continuo e costante miglioramento della performance dell'Ente (finalità valutativa).

Con la presente Relazione, in conformità all'articolo 14, co. 4, lett. a) del D. Lgs. n. 150 del 2009 (di seguito Decreto) e sulla base delle Linee guida impartite dalla ANAC con le delibere n. 4 del 2012 e n. 23 del 2013, si intende analizzare la messa a punto ed il grado di applicazione da parte dell'Amministrazione degli strumenti e delle misure previste dal Decreto con particolare riguardo agli aspetti relativi alla misurazione e alla valutazione della performance, alla trasparenza, nonché all'integrazione tra i diversi sistemi di controllo interno.

L'Organismo Indipendente di Valutazione (nel seguito anche "OIV") del Comitato Italiano Paralimpico (nel seguito anche "CIP" o "Ente") ha elaborato la presente Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, mettendone in luce i punti di forza e di debolezza, al fine di evidenziare le eventuali criticità e/o gli aspetti positivi delle procedure messe in atto dal CIP. La finalità della Relazione è quella di esprimere considerazioni sullo stato complessivo dei Sistemi di controllo dell'Ente, con particolare riferimento ai temi della trasparenza, della prevenzione della corruzione e della loro integrazione con il Ciclo della performance, anche al fine di favorire un graduale processo di miglioramento.

Prima di proseguire con le argomentazioni previste dalle delibere ANAC, si ritiene opportuno segnalare che lo scrivente Organismo, è stato nominato con delibera della Giunta Nazionale n.243 del 18 luglio 2022 per il triennio 2022-2024.

Secondo quanto previsto dalla delibere ANAC di cui sopra, nella stesura di tale relazione l'Organismo si è ispirato ai principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza, tracciabilità, verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato.

Nella redazione della presente Relazione l'OIV basa la propria osservazione sulla documentazione prodotta e resa pubblica in regime di Trasparenza, sugli strumenti gestionali e/o documentali (supporto per lo sviluppo dei sistemi di misurazione e valutazione).

La presente Relazione dovrà essere pubblicata, a cura Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in formato aperto sul sito istituzionale, nella sezione *"Amministrazione Trasparente"*.

2. Struttura della relazione

A seguito delle premesse, presentazione e indice, segue la rappresentazione del contesto di riferimento dell'Ente e, successivamente, in merito al funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance, sono esposte le argomentazioni già condivise con l'Ufficio per la valutazione della performance - Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri nella comunicazione del 29 marzo 2019; segue poi la descrizione dell'attuazione degli obblighi di trasparenza. Infine, vengono illustrate le modalità del monitoraggio adottate da codesto Organismo.

Come già evidenziato in occasione della relazione predisposta per gli anni precedenti, si precisa che le disposizioni concernenti il Piano delle Performance previste dall'art.10, co.1, del d.lgs. 150/2009 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. n. 74 del 2017 - che interviene sulla disciplina della misurazione e valutazione della performance dei dipendenti pubblici, in attuazione della legge n. 124 del 2015, mal si conciliano con le caratteristiche strutturali del CIP, e che, comunque, vi sono difficoltà operative nel procedere a definire obiettivi con esclusivo riferimento all'Ente o alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola.

A

L

3. Contesto di riferimento

Il CIP, riconosciuto Ente di Diritto Pubblico ai sensi della Legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 8, comma 1 lett. f) e del D.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, è la Confederazione delle Federazioni Sportive Paralimpiche e delle Discipline Sportive Paralimpiche, da esso riconosciute. Partecipano, altresì, al CIP le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, le cui attività paralimpiche siano state riconosciute dal CIP.

Il CIP cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport paralimpico nazionale, ed in particolare riconosce e coordina le Federazioni, le Discipline e le organizzazioni che svolgono attività sportiva paralimpica sul territorio italiano in forma esclusiva e prevalente, nonché l'attività paralimpica delle Federazioni, discipline ed organizzazioni che svolgono l'attività paralimpica in via residuale, cura la preparazione degli atleti paralimpici e l'allestimento dei mezzi idonei per la partecipazione degli stessi ai Giochi Paralimpici Estivi e Invernali e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali paralimpiche. Cura, inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo paralimpico, l'adozione di misure di prevenzione e repressione di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti paralimpici nelle attività sportive paralimpiche. Il CIP, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.

Alla luce di quanto sopra esposto, il CIP è l'ente individuato dal legislatore quale distributore di benessere e quale responsabile dello svolgimento della pratica sportiva da parte della popolazione disabile a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di handicap e, dunque, quale soggetto deputato a riconoscere e coordinare le federazioni, le organizzazioni e le discipline sportive riconosciute dall'IPC e dal CIO, e comunque operanti sul territorio nazionale che svolgeranno l'attività sportiva per disabili. Il CIP, quindi, svolge un ruolo di indirizzo e di coordinamento, nonché di supervisione sullo sport paralimpico, non agendo direttamente sulle singole discipline e movimenti sportivi ai quali ha delegato la gestione delle proprie attività sportive ma vigilando sul loro operato. A sua volta è oggi sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 19, lett. a) del Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181.

Il CIP si avvale strumentalmente di Sport e salute S.p.A. (già CONI Servizi S.p.A.), società di diritto privato interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), costituita ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, in virtù di contratto di servizio sottoscritto con cui sono disciplinati i rapporti, anche finanziari, tra loro.

Inoltre, in virtù del disposto di cui all'art. 17, comma 4, del Decreto Legislativo 27 febbraio 2017 n. 43, il personale in servizio presso il CIP, alla data del 1 gennaio 2018 è transitato nella Sport e Salute S.p.A..

Il Piano delle Performance

In riferimento a quanto sopra, il CIP, quindi, per l'espletamento e l'attuazione dei suoi compiti istituzionali, si avvale delle risorse umane e strumentali di Sport e salute S.p.A., in analogia a quanto previsto tra il CONI e la Sport e salute S.p.A., rimasta del tutto priva di dipendenti, transitati nella Sport e salute S.p.A. e soggetti alla normativa contrattuale e giuslavorista di natura privatistica.

Inoltre, il CIP al fine dell'espletamento delle proprie attività istituzionali, tra le quali la promozione, l'avviamento e lo sviluppo della pratica sportiva paralimpica, trasferisce la gran parte dei contributi ricevuti dallo Stato alle Federazioni, alle Discipline e alle altre entità riconosciute e che svolgono attività sportiva paralimpica sul territorio italiano.

In ragione del contesto normativo e organizzativo sopra esposto, e come già segnalato in occasione delle relazioni predisposte per gli anni precedenti, il CIP ha inviato all'Ufficio per la valutazione della performance - Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 marzo 2019 una comunicazione con cui ha esposto che le disposizioni concernenti il Piano delle Performance previste dall'art.10, comma 1, del d.lgs. 150/2009 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. n. 74 del 2017 - che interviene sulla disciplina della misurazione e valutazione della performance dei dipendenti pubblici, in attuazione della legge n. 124 del 2015, mal si conciliano con le caratteristiche strutturali dell'Ente, e che, comunque, vi sono difficoltà operative nel procedere a definire obiettivi con esclusivo riferimento all'Ente o alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola.

Si riporta stralcio del testo della comunicazione su citata:

“...In ragione del contesto normativo e organizzativo sopra esposto, nonché attese le finalità istituzionali proprie del CIP, si ritiene che le disposizioni concernenti il Piano delle Performance previste dall'art.10, comma 1, del d.lgs. 150/2009 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. n. 74 del 2017 - che interviene sulla disciplina della misurazione e valutazione della performance dei dipendenti pubblici, in attuazione della legge n. 124 del 2015, mal si conciliano con le caratteristiche strutturali dell'Ente, o quantomeno sussistono difficoltà operative nel procedere a definire obiettivi con esclusivo riferimento all'Ente o alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola.

Ciò quanto meno perché:

gli obiettivi del personale non possono essere avulsi dal sistema di valutazione delle prestazioni propria della medesima Società, con applicazione di normativa di natura privatistica;

al fine del raggiungimento dei propri fini istituzionali, il CIP non agisce direttamente sulle singole discipline e movimenti sportivi, essendo delegata la gestione delle attività sportive alle Federazioni, alle Discipline e alle altre entità riconosciute che svolgono attività sportiva paralimpica sul territorio italiano;

il carattere triennale della pianificazione della Performance, fra l'altro, non appare coerente con la programmazione delle attività dell'Ente che hanno carattere quadriennale (il cosiddetto “quadriennio olimpico”).

In ogni caso, lo scrivente si rende disponibile a ricevere indicazioni da parte di codesto Spett.le Ufficio, tenuto conto degli aspetti normativi e organizzativi sopra rappresentati”.

4. Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance

4.1 Performance organizzativa

In ordine a tale aspetto si rinvia a quanto esposto nel capitolo che precede.

4.2 Performance individuale

Non risultano applicabili al CIP le disposizioni in materia di performance individuale in quanto l'Ente è rimasto del tutto sprovvisto di dipendenti, che sono transitati ex lege (2017) in Sport e salute S.p.A. (già CONI Servizi S.p.A.), società interamente partecipata dal MEF come sopra argomentato.

5. Attuazione degli obblighi di trasparenza e descrizione delle modalità del monitoraggio dell'Organismo Indipendente di Valutazione

Il monitoraggio degli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013 (decreto Trasparenza) è attribuito all'organismo indipendente di valutazione (Oiv) e agli organismi con funzioni analoghe mediante attestazione annuale predisposta come da modalità indicate da Anac. Si evidenzia che in relazione alle attestazioni degli OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g) del D.Lgs. n.150/2009, alla data odierna, l'ANAC non ha ancora fornito indicazioni e, pertanto, si considera ancora sospeso il suddetto adempimento.

Pur tuttavia, lo scrivente OIV segnala che, onde garantire l'efficacia e l'efficienza del sistema dei controlli interni del CIP, procede periodicamente ad effettuare delle verifiche a campione sulla pubblicazione dei dati e dei documenti richiesti dal Dlgs 33/2013.

L'OIV Monocratico
f.to dott. Luigi ARZILLO

h